

STATUTO ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita in Formello (RM) con sede alla Via degli Olmetti 39/E, l'associazione denominata "ASSOFORMELLO".

1

Art. 2 - Scopo

L'associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Essa ha come scopo sociale (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- a) la promozione delle aziende presenti sul territorio denominato "zona industriale di Formello";
- b) la valorizzazione ed il favorire l'incontro tra le varie realtà aziendali ed i loro dipendenti;
- c) individuare, per i propri Associati, delle opportunità di network e valorizzare la zona;
- d) istituire e tenere costantemente aggiornato il sito WEB Associativo sul quale saranno pubblicati gli elementi informativi che presentano utilità per gli utenti secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità;
- e) istituire, promuovere ed erogare per i propri Associati convegni, attività di formazione ed informazione, pubblicazione di News e Newsletter ed eventualmente riviste tecniche specializzate in modo da favorire il miglioramento culturale e professionale dei soggetti operanti nel settore. La realizzazione dei percorsi formativi qualificanti per i propri iscritti e per gli operatori del settore potrà avvenire direttamente tramite soggetti di propria diretta emanazione o con specifica convenzione con Enti Terzi;
- f) Fare da portavoce e rappresentare gli associati nel dialogo con le istituzioni, con l'obiettivo di un miglioramento continuo in termini di vivibilità e qualità dei servizi;

Per raggiungere lo scopo sociale saranno utilizzate le modalità più idonee, ivi compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la creazione di un sito *internet*, la gestione di una apposita *mailing list*, l'utilizzo di *social network*. Anche attraverso la consulenza di società esperte del settore.

Art. 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - Domanda di ammissione

- a) Sono soci fondatori coloro i quali firmano l'atto di costituzione e originariamente, sino alla prima scadenza, daranno vita al consiglio direttivo.

Possono aderire all'Associazione tutte le attività economiche, con sede legale e/o operativa all'interno di FORMELLO PARK, volte alla prestazioni di servizi a favore di terzi, esercitate abitualmente o prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, esercitate in forma individuale, associata o societaria o nella forma del lavoro dipendente operanti nel settore dei servizi alla persona.

Possono inoltre associarsi tutte le persone fisiche e giuridiche, private o pubbliche, che svolgono attività nella c.d. zona industriale di FORMELLO.

- b) Sono soci ordinari tutti i soggetti rispondenti ai requisiti dell'art. 4 comma a).

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno:

- redigere una domanda d'iscrizione su apposito modulo;
- fornire l'ultima visura camerale o altro documento valido, anche in formato digitale, che attesti l'esistenza dell'attività professionale e che abbia sede legale e/o operativa all'interno della c.d. 'Zona Industriale di Formello'.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata

all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

Lo *status* di associato non può essere trasmesso a terzi per atto tra vivi.

Art. 5 - Diritti dei soci

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 6 - Decadenza dei soci

- a) I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
- dimissione volontaria;
 - morosità protrattasi per oltre 90 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
 - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- b) Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria.
Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.
L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il presidente
- il consiglio direttivo

- il collegio dei revisori contabili (facoltativo).

Art. 8 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

Art. 10 - Compiti dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo mail o pubblicazione sul sito internet all'apposita sezione.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura.

Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.

Art. 11 - Validità assembleare

- a) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
- b) L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli

associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- c) Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

Art. 13 - Consiglio direttivo

- a) Il consiglio direttivo è composto da 5 (cinque) membri, di cui 3 (tre) sempre indicati dai soci fondatori e 2 (due) dall'assemblea degli associati e, nel proprio ambito, nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
- b) Il consiglio direttivo al momento della costituzione della associazione sarà composto dai soci fondatori e durerà in prima costituzione in carica 12 mesi, per poi essere eletto con le modalità di cui sopra.
- c) Tutti gli incarichi sociali s'intendono svolti esclusivamente a titolo gratuito.
- d) Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Art. 14 - Dimissioni

Nel caso venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15 - Convocazione Direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

Art. 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre al collegio dei revisori contabili e all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;

g) gestire la promozione dell'associazione anche attraverso un sito *internet* interattivo che favorisca lo scopo sociale, la cui gestione sarà demandata a società del settore;

Art. 17 - Il bilancio

Il consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell'associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea.

7

Art. 18 - Il Presidente

Il presidente, per delega del consiglio direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 19 - Il Vice presidente

Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 20 - Il Segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 21 - Il Collegio dei revisori contabili

(facoltativo)

- a) Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri, eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente.
- b) Il collegio dei revisori contabili verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall'associazione.

- c) In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell'associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all'assemblea per l'approvazione.
- d) Il collegio dei revisori contabili rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 22 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi.

Art. 23 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal presidente del Tribunale di Roma.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal presidente del Tribunale di Roma.

L'arbitrato avrà sede in Roma, ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

In caso di esito negativo per ogni controversia sarà competente il Foro di Roma.

Art. 24 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità proposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in pari data redatto.

Formello (Rm), 17-05-2018